

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 538 DEL 27 FEBBRAIO 2018

Ordinanza 27/2014. Revoca dei contributi concessi all'impresa TECNOLINE S.R.L.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'Ordinanza n. 27 del 17 aprile 2014, recante "Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n°147 "Legge di stabilità" così come modificata dall'Ordinanza n. 29 del 26 giugno 2015 recante: "Modifica all'Ordinanza n. 27 del 17 aprile 2014 recante "Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio

della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii, nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012;

- la convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 fra il Commissario Delegato e l’Amministratore Delegato della società INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (RPI/2013/691);

- l’Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014, recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24.12.2014 tra il Commissario Delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”.

- Altresì la Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 24 gennaio 2013;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati:

- il proprio decreto di concessione n. 1218 dell’11 luglio 2014 pubblicato in data 23 luglio 2014;

- il comma 15.2 della D.G.R. n. 16 del 24 gennaio 2013, dove si statuisce che “si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva diversa da quella ammessa dal presente bando;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa del progetto stesso allegata alla domanda di finanziamento e se allo stesso vengono apportate rilevanti e sostanziali variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
- qualora il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione e rendicontazione dei progetti;
- qualora il progetto venga realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa originariamente ritenuta ammissibile dalla Regione;
- qualora la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione sia inferiore all'importo di € 30.000,00;
- qualora i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti o alienati, senza previa autorizzazione della Regione, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;

Preso atto che ai sensi della succitata Ordinanza n. 27/2014 e s.m.i., il Dirigente responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese (già Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi), della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa (già Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo), deve provvedere ai controlli di legge necessari alla concessione del contributo sulle imprese di cui all'allegato 1 alla medesima Ordinanza;

Considerato che:

- in favore dell'impresa TECNOLINE S.R.L. con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), Via Gelatti 11/A, p. IVA n. 02550611202, codice fiscale n. 02550611202 è stato concesso, con il richiamato decreto di concessione n. 1218 del 11 luglio 2014, un contributo di importo pari a € 158.725,00;

Preso atto che dall'esame della Visura camerale estratta in data 24 ottobre 2017 risulta, nei confronti dell'impresa TECNOLINE S.R.L. in corso la procedura di "concordato preventivo", data provvedimento 24/07/2017 iscritta presso il Tribunale di Modena al numero CP2/2017. A seguito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata presso la cancelleria in data 27/01/2017 (ai sensi dell'art. 161, sesto comma R.D. 16/03/1942, N. 267.);

Dato atto che in data 14/12/2017 (PG/2017/0766863) il responsabile del procedimento, ha provveduto a comunicare, mediante posta elettronica certificata, all'impresa TECNOLINE S.R.L. il

preavviso di revoca del contributo concesso in quanto, a seguito dell'esito dell'istruttoria della rendicontazione pervenuta, si è rilevato il mancato rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, ai sensi del comma 15.2 della D.G.R. n. 16 del 24 gennaio 2013;

Considerato che:

- con il preavviso di revoca di cui sopra è stato concesso all'impresa TECNOLINE S.R.L. un termine di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per posta elettronica certificata, per presentare alla Regione memorie e/o opposizioni scritte, come previsto dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 32/1993;

- è stato altresì comunicato all'impresa che, trascorso il predetto termine di 20 giorni, il Servizio Qualificazione delle Imprese avrebbe proceduto alla revoca del contributo concesso;

- l'impresa ha presentato all'Amministrazione regionale una memoria in data 2 gennaio 2018, conservata agli atti del Servizio Qualificazione delle imprese con protocollo n. PG/2018/0000091;

- la documentazione presentata dall'impresa non apportava alcun elemento che consentisse di modificare la valutazione formulata in fase di istruttoria della rendicontazione presentata;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere alla revoca della concessione del contributo di € 158.725,00 all'impresa TECNOLINE S.R.L., determinando un'economia di pari importo, che torna nella disponibilità del fondo di € 92.500.000 di cui all'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di revocare la concessione del contributo di € 158.725,00 all'impresa TECNOLINE S.R.L. con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), Via Gelatti 11/A, p. IVA n. 02550611202, codice fiscale n. 02550611202, determinando un'economia di pari importo, che torna nella disponibilità del fondo di € 92.500.000 di cui all'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
2. che copia del presente provvedimento venga notificato all'impresa TECNOLINE S.R.L. a cura del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

